

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2018, n. 148

Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica

negli appalti pubblici. (19G00004)

(GU n.14 del 17-1-2019)

Vigente al: 1-2-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante

disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri;

Vista la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica

negli appalti pubblici;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, e in particolare l'articolo

1, comma 1, e l'allegato B, punto 31, recante delega al Governo per

l'attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione

elettronica negli appalti pubblici;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,

relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante

attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi

di pagamento nelle transazioni commerciali;

Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che

modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le

direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del

Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante

disciplina dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e

forniture nei settori della difesa e sicurezza, in
attuazione della

direttiva 2009/81/CE;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recante il

codice dei contratti pubblici;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196,
recante legge di

contabilita' e finanza pubblica, e, in particolare,
l'articolo 1,

comma 2;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in

particolare, l'articolo 1, commi da 209 a 214, che ha introdotto

l'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica

amministrazione, prevedendo che le fatture in forma cartacea non

possono essere accettate da parte della pubblica amministrazione, ne'

e' possibile procedere al relativo pagamento e che la trasmissione

delle fatture avviene attraverso il Sistema di interscambio;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativo alla

trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle

cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in

attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11

marzo 2014, n. 23;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione,

del 16 ottobre 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti

della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco

delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 27 settembre 2018;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta

dell'8 novembre 2018;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 21 dicembre 2018;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli

affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia,

dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti e per

la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle

amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui

all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, nonché alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il presente decreto non si applica alle fatture elettroniche

emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano

nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011,

n. 208, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano

dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure

di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative vigenti.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui

all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, e segnatamente quelle di «amministrazioni aggiudicatrici»,

«autorita' governative centrali», «amministrazioni aggiudicatrici

sub-centrali», «organismi di diritto pubblico», «enti aggiudicatori»,

di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

Art. 3

Obbligo di ricezione ed elaborazione

delle fatture elettroniche

1. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all'articolo 1

sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi

allo standard europeo sulla fatturazione elettronica
negli appalti

pubblici, il cui riferimento e' stato pubblicato
nella Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea L 266 del 17
ottobre 2017, come

previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870
relativa alla

pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla
fatturazione

elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma
della direttiva

2014/55/UE, nonche' alle regole tecniche di cui al
comma 3, emesse a

seguito dell'esecuzione di contratti a cui si
applicano il decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il decreto
legislativo 15

novembre 2011, n. 208.

2. Le fatture elettroniche di cui al comma 1 devono, altresì,

rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto

nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN

16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 3.

3. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui

al comma 1 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato

ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, con modalità applicative individuate dal direttore dell'Agenzia

delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto.

4. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 1,

ai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui

al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge

24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4

Decorrenza per le amministrazioni

aggiudicatrici sub-centrali

1. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali
l'obbligo di

cui all'articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020,
in deroga a

quanto stabilito dal medesimo articolo.

Art. 5

Tavolo tecnico permanente

per la fatturazione elettronica

1. Per l'attuazione degli obblighi di cui ai
commi 1 e 2

dell'articolo 3, con decreto del Presidente del
Consiglio dei

ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia

Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro

trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e'

istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico

permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalita':

a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalita'

applicative di cui al comma 3 dell'articolo 3;

b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;

c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di

quelli riflessi per gli operatori economici;

d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di

tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di

fatturazione e appalti elettronici.

2. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica e'

composto da un componente indicato dall'Agenzia per l'Italia

Digitale, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle

finanze, due componenti indicati dall'Agenzia delle entrate, tre

componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province

autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato

dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati

dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

3. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non

sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere.

Art. 6

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non possono

costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in

materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai

sensi dell'articolo 113 del TFUE.

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione

dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2018

MATTARELLA

Consiglio dei

Conte, Presidente del

ministri

per gli affari

Savona, Ministro

europei

dell'economia e

Tria, Ministro

delle finanze

Ministro degli

cooperazione

della giustizia

dello sviluppo

Ministro delle

Moavero Milanese,

affari esteri e della

internazionale

Bonafede, Ministro

Di Maio, Ministro

economico

Toninelli,

trasporti

infrastrutture e dei

per la pubblica

Bongiorno, Ministro

amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Bonafede